

287245

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000ooo==ooo000-----

Prot.N 517

Brindisi, lì 22 GEN. 1966

Pace PR

AL SIG. JAPONARO Francesco

6 L. M. CP. 166 B/4

VIA TREVEI

FAIANO

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in FAIANO Lotto 6 scala 13/4
13/4 Via TREVEI a suo tempo assegnato Le in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire 1.604.141 =.

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(il 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro. 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. SAPONARO Francesco

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4/B del 6° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 7.140 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add.



DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)

Registrata la presente denuncia, add. 26 AGO 1960

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE
(Giovanni Corluso)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi

-----ooO(0)Ooo-----

Prot.n. 832
Ufficio AMM.VO

Brindisi, li 4 SET. 1959

- AL SIG.

VIA

Sapomero Francesco

per la Selva

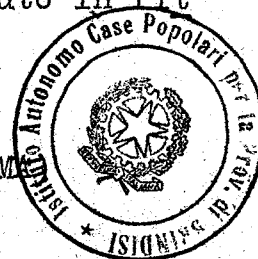
FASANO

n. 4/B 6° lotto

OGGETTO: Invio contratto di locazione.

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto.-

IL DIRETTORE
(Comm. Avv. Vincenzo PALME)



COMUNE DI

Feras

(Provincia di

Pinerolo

Mod. A. F. (s. f.)

CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA

PER ASSEGNI FAMILIARI

(T.U. delle norme sugli assegni familiari, art. 38 - Decreto interministeriale 30 agosto 1937)

Si certifica che la famiglia cui appartiene il Sig.

Sejourné Francesco d. Leonardo

nato a

Feras

il

17.11.1921

di condizione

peratore

celibe - coniugato il

15.2.1947

è iscritta in questo registro di popolazione,

abita in

Cristina, 28

e si compone come segue:

N.	COGNOME E NOME	NASCITA				Relazione di parentela	Professione
		Comune	giorno	messe	anno		
1	Sejourné Francesco	Feras	17	11	1921	C.F.	peratore
2	Sejourné Rosa	"	16	10	1924	moglie	casalinga
3	Sejourné Leonardo	"	14	11	1947	figlio	
4	" Oreste	"	10	9	1950		
5	" Anna	"	30	3	1952		

IL SINDACO

Feras

li

6.8.

195

Copia del presente certificato è stata consegnata al sottoscritto datore di lavoro il

e dallo stesso spedita all'I.N.P.S. sede provinciale di

il

195

Firma del datore di lavoro:

Domicilio:

AVVERTENZE

1. — Gli assegni familiari spettano per le persone a carico, ai capi di famiglia che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri, nel territorio dello Stato, qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità.

2. — Gli assegni familiari non spettano:

- a) ai domestici ed al personale in genere addetto ai servizi familiari;
- b) alla moglie del datore di lavoro;
- c) ai parenti ed affini entro il 3° grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi;
- d) ai lavoratori a domicilio;
- e) ai coloni, mezzadri e compartecipanti familiari.

3. — Gli assegni spettano nei limiti e con le condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore:

- a) per la moglie;
- b) per il marito invalido permanentemente al lavoro;
- c) per i genitori, legittimi, naturali ed adottivi, per gli affilanti, per il patrigno e la matrigna e per la persona cui il lavoratore fu legalmente affidato in qualità di esposto;
- d) per gli altri ascendenti in linea retta del lavoratore;
- e) per i figli legittimi o legittimati, per quelli naturali legalmente riconosciuti, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio e legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i fratelli e le sorelle (anche uterini e consanguinei e compresi i figli naturali della madre), per i nipoti (in linea retta e collaterale e compresi i figli naturali di una figlia o sorella nubile), per gli esposti regolarmente affidati, per i minori legalmente affidati dal Tribunale dei minori e per i minori affiliati e adottati.

4. — Per ottenere gli assegni, gli aventi diritto debbono presentare, anzitutto, un certificato di stato di famiglia, redatto dal Comune di origine o di residenza sul presente modulo.

Nel caso in cui le persone a carico per cui si richiedono gli assegni non siano conviventi con il lavoratore richiedente, deve essere esibito un separato stato di famiglia.

Quando non sia sufficiente il documento di cui sopra per comprovare il diritto agli assegni, dovranno essere presentati tutti gli altri documenti, che saranno indicati per i singoli casi dalle Sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente documento è valido fino al massimo di un anno dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ad ogni variazione della situazione di famiglia.

Il presente modulo deve essere rilasciato esclusivamente ai fini dell'erogazione degli assegni familiari, ed è esente da qualsiasi tassa, ai sensi dell'art. 87 del T.U. sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.

Copia per il lavoratore: da esibire ai successivi datori di lavoro per richiedere gli assegni familiari

COMUNE DI

Feranus

- (Provincia di

Basilicata)

Mod. A. F. (s. f.)

CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA

PER ASSEGNI FAMILIARI

(T.U. delle norme sugli assegni familiari, art. 38 - Decreto interministeriale 30 agosto 1934)



Si certifica che la famiglia cui appartiene il Sig.

nato a

Feranus 15.2.1917

il

17.11.1921

di condizione

percettore

celibe - coniugato il

abita in

Feranus 28

e si compone come segue:

N.	COGNOME E NOME	NASCITA			Relazione di parentela	Professione
		Comune	giorno	mezzo	anno	
1	Seprenno Francesco	Feranus	17	11	1921	c.f. percettore
2	Quello Rosa	"	16	10	1924	figlia concubina
3	Seprenno Leonardo	"	16	11	1927	figlio
4	" Alfano	"	10	9	1950	
5	" Anna	"	30	3	1952	

N.°

Diritti segret. L.

Diritti urgenti L.

L'ECONOMO

24.08.64 - 11.55 - A.S. (2.000.000)



IL SINDACO

Vedi le avvertenze a tergo

AVVERTENZE

1. — Gli assegni familiari spettano per le persone a carico, ai capi di famiglia che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri, nel territorio dello Stato, qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità.

2. — Gli assegni familiari non spettano:

- a) ai domestici ed al personale in genere addetto ai servizi familiari;
- b) alla moglie del datore di lavoro;
- c) ai parenti ed affini entro il 3° grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi;
- d) ai lavoratori a domicilio;
- e) ai coloni, mezzadri e compartecipanti familiari.

3. — Gli assegni spettano nei limiti e con le condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore:

- a) per la moglie;
- b) per il marito invalido permanentemente al lavoro;
- c) per i genitori, legittimi, naturali ed adottivi, per gli affilianti, per il patrigno e la matrigna e per la persona cui il lavoratore fu legalmente affidato in qualità di esposto;
- d) per gli altri ascendenti in linea retta del lavoratore;
- e) per i figli legittimi o legittimati, per quelli naturali legalmente riconosciuti, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio e legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i fratelli e le sorelle (anche uterini e consanguinei e compresi i figli naturali della madre), per i nipoti (in linea retta e collaterale e compresi i figli naturali di una figlia o sorella nubile), per gli esposti regolarmente affidati, per i minori legalmente affidati dal Tribunale dei minori e per i minori affiliati e adottati.

4. — Per ottenere gli assegni, gli aventi diritto debbono presentare, anzitutto, un certificato di stato di famiglia, redatto dal Comune di origine o di residenza sul presente modulo.

Nel caso in cui le persone a carico per cui si richiedono gli assegni non siano conviventi con il lavoratore richiedente, deve essere esibito un separato stato di famiglia.

Quando non sia sufficiente il documento di cui sopra per comprovare il diritto agli assegni, dovranno essere presentati tutti gli altri documenti, che saranno indicati per i singoli casi dalle Sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente documento è valido fino al massimo di un anno dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ad ogni variazione della situazione di famiglia.

Il presente modulo deve essere rilasciato esclusivamente ai fini dell'erogazione degli assegni familiari, ed è esente da qualsiasi tassa, ai sensi dell'art. 87 del T.U. sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del *Bolettino demaniale* 902)

- (1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, e del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 78 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

l o Com.te Ubaldo
I sottoscritt (1)
VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

e Brindisi - Via Casimiro, 9
dimorant (2)

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra ess o denunziant (3) ed il
Sig. SAPONARO FRANCESCO

convenzioni che (4) hanno avuto
10 - 8 63
esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Appartamento n. 4/B del 6° lotto
Designazione delle cose locate :
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 7750 mensili anticipate 93000
~~Reddito catastale esclusa la rivalutazione L.~~
Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì

27 Agosto 1963

DENUNZIANTE (7)
V. PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 93000

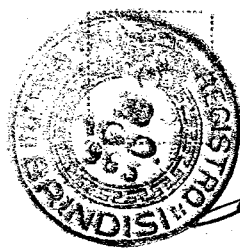
IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE
CARMINE MAGNANTE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

2) Dimora di ciascuno.

3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

4) Hanno avuto oppure avranno.

5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te. Ubaldo.....

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant.e (2) Brindisi Via Casimiro 2

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. Saonaro Francesco
p

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19⁶

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. B/4 del 6° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 7750 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esegimento degli art. 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 2269.

A BRINDISI

add. 27 agosto 1962



DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

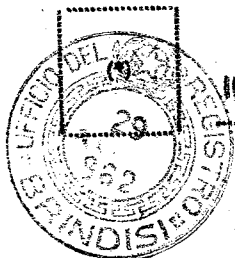
Com.te. Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 29 AGO 1962, al N. 3061

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Successorili

IL CASSIERE

Bollo a calendario



IL DIRETTORE

IL DIRETTORE REGGENTE

(Dott. Davide Fasano)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

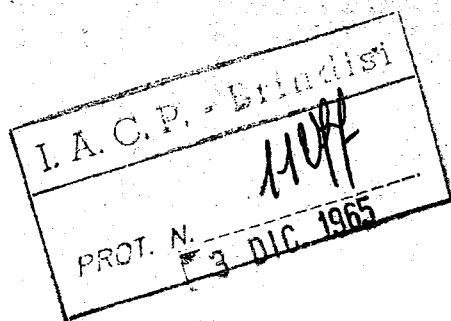
Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.



Fasano, li 30/11/1965

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
Via Casimiro n.11

BRINDISI

OGGETTO: D.P.R. 17 Gennaio 1959 n.2. = Cessione in proprietà
alloggi popolari.-

Il sottoscritto SAPONARO Francesco nato a Fasano
(Brindisi) il 17/11/1921 ed ivi residente 6° Lotto Case Popo-
lari, in virtù del D.P.R. 17 Gennaio 1959 n.2. - cessazione in
proprietà alloggi popolari - chiede a codesto I.A.C.P. di Brin-
disi di ottenere la casa a riscatto.-

All'uopo allega Assegno Circolare n.A 000457 del
30/11/1965 di L. 5.000.=(Cinquemila) emesso dal Banco di Napoli
filiale di Fasano, in conto spese contrattuali.-

Con osservanza.-

Saponaro Francesco

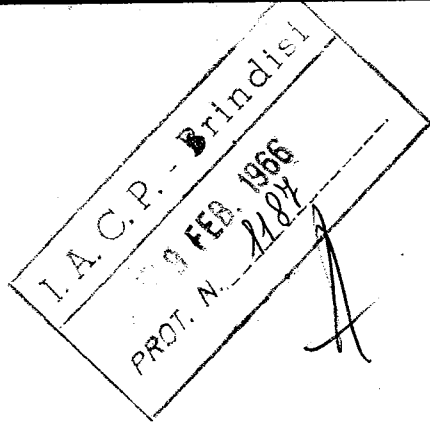
Saponaro Francesco

^^^^^^^^^^^^^^^^

SAPONARO Francesco
6° Lotto Case Popolari
Via Treves n.1 int. 4
FASANO DI BRINDISI

6 Lotto C.P.
Sub B/4
FASANO

RA
128/29
3-12-65



Fasano, lì 7/2/1966

Spett/le ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE
POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

BRINDISI

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231.

20 ann.

Risposta nota del 22/1/1966, n; 517. - Riscatto alloggio-

Il sottoscritto SAPONARO FRANCESCO, locatario dell'alloggio
sito in Fasano Lotto 6 scala B/4 Via Treves, 1, con la presente
dichiara a codesto Istituto di accettare la cessione in proprietà
del detto alloggio con il prezzo definitivo di £. 1.604.141, (Unmilio
neseicentoquattromilacentoquarantuno) da rateizzarsi in n. 240 rate
mensili maggiorate dell'interesse solare del 5% annuo.

Con Osservanza;

-SAPONARO FRANCESCO-

Saponaro Francesco

IST. AUT. CASE POP.
BRINDISI
PROT. N. 3161
DATA 11 APR. 1983

I.A.C.P. - BRINDISI
SERVIZIO AFF. LEGALI E
UTENZA
Prot. int. 389
del 13 APR. 1983

ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE
POPOLARI PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

VIA CASIMIRO, n. 24

B R I N D I S I

Il sottoscritto SAPONARO FRANCESCO, assegnatario
a riscatto di un alloggio popolare sito in Fasano
alla Via Treves - Lette 6° - Sc/B - Int.4 - giusta
contratto stipulato in Brindisi con Notar Loiacone
col sistema di pagamento rateale, il 10/5/1966 -
Rep. n. 79426/4417.

- C H I E D E -

a codeste Spett./le Istituto, di pagare il residuo
debito anticipatamente scadente l'1/7/1986.

Distinti saluti.

Fasano, 9/4/1983

Saponaro Francesco

Sia. SERVIZIO 70

*Avv. a sollecito
le somme in
F 368.926 -
Am*

8676
007.11112

SECRET

[illegible]

007209 459

O C A G A T

[illegible][illegible]

SECRET
(When signed)

4171
17 MAR 1966

SERVIZIO AA.LL. E UTENZA

e p.c.

-NOTAIO DR. VINCENZO LOIACONO
Piazza Cairelli, n. 33

B R I N D I S I

-SIG. SAPONARO FRANCESCO
Via Treves

F A S A N O

Oggetto: Stipula dell'atto definitivo di trasferimento della proprietà e rilascio di quietanza liberatoria per l'alloggio popolare sito in Fasano - Lette 6° - Sc/B - Int.4 - Via Treves.

Si prega la S.V. di voler provvedere alla stipula dell'atto definitivo di trasferimento della proprietà dell'alloggio indicato in oggetto, nonché al rilascio del relativo atto di quietanza, poichè lo assegnatario in indirizzo ha versato per intero ed in anticipo il prezzo di cessione dell'alloggio.

A tal fine, in allegato, si trasmette il relativo contratto di cessione stipulato, a mezzo della S.V. stessa in data 10/5/1966 e registrato a Brindisi il 25/5/1966 al n. 5248 - mod. 2° - vel. = .

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(~~Nichèle~~ MARCISI)

ALL. N. I

GR/HU



Ill.Mo Signor Sindaco del Comune di

F A S A N O

Il sottoscritto Saponaro Francesco abitante in Via Galizia N.°28

Si onore pregare V.S.Ill.Ma chiede una visita dall'Ufficiale

Sanitario alla sua casa di abitazione in via Galizia N.°28.-

Sicuro di quanto sopra ringrazia.

Fasano.li 15 Agosto 1958

Devotissimo

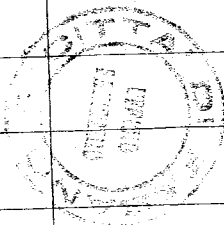
Francesco Saponaro

COMUNE DI FASANO
N.
Diritti L.



Per competenza All'Ufficiale Sanitario

Visto Il Sindaco



Per la scarsa cubatura(perche è una casa uso fasanese)e per

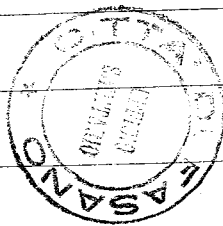
la mancanza di acqua e dei servizi igienici,la casa di

via Galizia N.°28 risulta inadatta ad una famiglia di 5 persone.-

Fasano.li 15 Agosto 1958

L'Ufficiale Sanitario

Dott. L. Albano -





D I C H I A R A Z I O N E

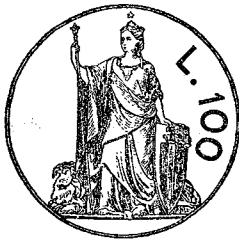
Il sottoscritto NEGLIE Giuseppe, residente in Fasano alla contrada Selva, dichiara quanto segue:

- 1)-di possedere un casa di abitazione "tipo alla fasanese", a piano terra, sita nel Comune di Fasano alla via Galizia n.28;
- 2)-che la stessa trovasi in stato di locazione fin dal 31 ottobre 1953 in favore del sig. SAPONARO Francesco, nato in Fasano il 17/11/1921;
- 3)-che questi corrisponde un fitto annuo di lire 55.000 (cinquantacinquemila) e che ha sempre fatto fronte con puntualità al suo impegno.-

Si rilascia per uso assegnazione alloggio Case Popolari in Fasano.-

Fasano, li 6 agosto 1958.-

Neiglie Giuseppe



CONCESSIONE
N.°
DIRITTO SOSTIT. L.
DIRITTO SOSTIT. L.
L'ECONOMO

CITTA' DI FASANO

Provincia di Brindisi

IL SINDACO

dalle risultanze di questo registro di popolazione
c e r t i f i c a

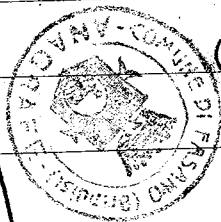
Che Saponaro Francesco nato a Fasano il 17.11.1921
ha la residenza in questo Comune in via Galizia
n° 28 dal 10.6.1955.=====

In fede si rilascia il presente certificato a ri-
chiesta di esso interessato per assegnazione case
popolari.

Fasano, li 7 agosto 1958

IL SINDACO

(Perrini Dott. Florindo)





UFFICIO DISTRETUALE IMPOSTE DIRETTI
— OSTUNI —

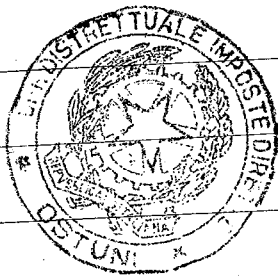
SI CERTIFICA

che, ispezionate le matricole dei possessori di beni mobiliari ed immobiliari, nonché tutti gli altri atti ed elementi esistenti presso questo Ufficio, in essi non risultano iscritte le Dittie:

Saponaro Francesco di Leonardo
Garza Rosa di Giovanni —
Si rilascia per uso asseverazione
alleggi case popolari.

Mod. 103 N. 4551 Esatte L. 240 per diritti d'ufficio

Ostuni, li 8 AGO. 1958



IL DIRETTORE di II. CL.
(Comm. Antonio Fedele)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

DOMANDA DI ALLOGGIO IN LOCAZIONE SEMPLICE

Cognome e nome **SAPONARO Francesco**

luogo di nascita **FASANO (Brindisi)**

data di nascita **17 Novembre 1921**

indirizzo attuale **FASANO Via Galizia n. 28 dal 1953**

residente nel comune di **FASANO dalla nascita -**

data di inizio della residenza **Fasano dalla nascita -**

Il sottoscritto, presa visione dell'avviso pubblicato, espone i dati relativi ai punti che serviranno per la valutazione del suo caso. Dichiaro che quanto esposto corrisponde a verità, senza omissioni atte ad alterare il giudizio dell'Istituto Case Popolari. Prende atto che inesattezze od omissioni comporteranno l'annullamento della domanda e l'esclusione dall'assegnazione, mentre rinuncia sin da ora ad ogni ricorso nel caso in cui la errata dichiarazione desse luogo a valutazioni inferiori al merito. A corredo della domanda allega lo stato di famiglia, il certificato di residenza, nonché tutti i documenti richiesti e quelli facoltativi previsti a sostegno delle varie dichiarazioni di disagio. Si riserva di produrre, a richiesta, il certificato generale del casellario giudiziale e il certificato di cittadinanza italiana.

FASANO (Brindisi)

LOCALITA'

FASANO, 11 18 Agosto 1958

Saponaro Francesco

DATA

Saponaro Francesco
FIRMA

Avviso con
nascita al
2/8-1958.-

N. 7 allegati

		GRUPPO I°	PUNTEGGIO
Documenti richiesti:	Certificato dell'Ufficio Sanitario Comunale	ABITAZIONI NON IDONEE: Segnare, se corrisponde esattamente, una delle seguenti definizioni che danno diritto ad essere iscritti in questo gruppo.	
	a	☐ Cantina o seminterrato senza acqua e gabinetto	☒
	b	☐ soffitta senza acqua e gabinetto	☐
	c	☐ Soffitta con acqua e gabinetto	
	d	☐ Cantina con acqua e gabinetto	
Certificato dell'Ufficio del Genio Civile comprovante la grave pericolosità.		GRUPPO II°	
		☐ ABITAZIONI PERICOLANTI	☐
Certificato dell'Ufficio Sanitario Comunale, con la precisazione dell'esatta superficie.		GRUPPO III° Superaffollamento familiari n. mq.	
		Superficie occupata inferiore a mq. 6 per ogni persona effettivamente e stabilmente alloggiata, che figuri nel foglio di famiglia.	
	e	☐ Casi previsti nei gruppi I° e II°	
	f	☐ Nuclei familiari che abitano una stanza subaffitto	
	g	☐ Nuclei familiari superiori alle 8 persone che occupano un alloggio di una stanza e cucina.	
		☐ Famiglie che occupano un alloggio normale ma superaffollato in base ai criteri di cui sopra (dalla misurazione vanno esclusi i locali adibiti a servizi igienici ed i corridoi di	

PERIODO DI DISAGIATO ALLOGGIO

L'anzianità di disagio costituisce titolo di preferenza nelle assegnazioni di alloggi.

Per gruppi I: abitazioni non idonee

II: abitazioni pericolanti

III: sovraffollamento

III: distanza dal posto di lavoro

devono essere indicati gli anni di disagio alloggiato, anche se in alloggi diversi, purché in anni consecutivi, la cui decorrenza non può comunque essere precedente alla data di matrimonio e a quella di residenza.

DICHIARAZIONE DI ANZIANITA' NEL DISAGIO

Il richiedente occupa l'attuale alloggio dal

In precedenza occupava altre abitazioni coi seguenti caratteri di disagio:

INDIRIZZO	CARATTERE DI DISAGIO da dichiarare qualora le abitazioni rientrino nei gruppi I, II, III, e IV, secondo le defini- zioni di cui alle caselle contraddistinte dalle lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l)	Data di entrata e di uscita da tale alloggio

Allegare certificato del Comune di

attestante quanto sopra.

In totale il richiedente conta n.

anni compiuti di disagio

alla data del

(Segnare nella casella dei punti il numero degli anni compiuti)

TOTALE COMPLESSIVO DEI PUNTI

larghezza inferiore ai ml. 1,50). Specificare

locali occupati e le relative superfici:

I locale: metri x metri totale mq.

II locale: metri x metri totale mq.

III locale: metri x metri totale mq.

IIII locale: metri x metri totale mq.

Atto esecuti- vo di sfratto.	GRUPPO IV° - SFRATTO ESECUTIVO (Escluso lo sfratto per morosità) indicare la data fissata per lo sfratto.)
---------------------------------	---

1) Dichiarazione del datore GRUPPO V°

di lavoro attestante da quan- DISTANZA DAL POSTO DI LAVORO

do ha avuto inizio il rap- h

porto di lavoro. Nel caso Residenza a:

si tratti di più datori di Indicare il Comune di residenza quando il nucleo

lavoro, presentare il li- familiare risiede in comune diverso dal luogo di la-

bro di lavoro. 2) Certi- voro del capofamiglia, che non sia collegato con

ficato di residenza del Co- questo, da servizio di trasporto urbano.

mune ove risiede il nu-

cleo familiare.

Dichiarazione del

Direttore del Di-

spensario Anutu-

bercolare

☐

La circostanza di persona adulta TBC che
conviva con bambini, darà diritto ad una
valutazione supplementare

21

12 GEN. 1959

2632

Al Sig. Francesco SAPONARO
Via Galzsa, 28

FASANO

OGGETTO: Comunicazione.-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

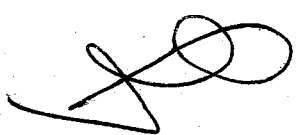
Le comunico che la Sua istanza intesa ad ottenere l'assegnazione di un alloggio a locazione semplice è stata accolta dal Consiglio di Amministrazione di questo Istituto.

Con successiva comunicazione sarà informata della data, dell'ora e degli altri adempimenti necessari per la presa di possesso dell'alloggio.-

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

PA/MI/Dc.



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Della Provincia di Brindisi

-----ooO(0)Ooo-----

Prot.n. 5523
Ufficio AMM.VO

Brindisi, li 2-7-59
- Al Sig. Carlo Sappano Francesco
Via ~~Andrea Zelazny~~ n. 28
Fateus

OGGETTO: Assegnazione di alloggi in locazione semplice.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in Via Per la Selva lotto 6° scala 3 interno 4

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 5.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto Via Casimiro n.9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi" per l'ammontare di £. 32.820 come appresso dovute:

a) - Mensilità di fitto e servizi dal <u>10/7/1959</u> al <u>10/8/1959</u>	
£. <u>1429</u> vano x vani <u>5</u>	£. <u>7140</u>
b) - Canone consumo acqua normale	" <u>450</u>
c) - Contributo nelle spese di illuminazione	
alle scale	" <u>75</u>
d) - I. G. E. 3% su a)	" <u>215</u>
=====	
TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO	£. <u>7880</u> ✓
e) - Deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto) ..	" <u>23.040</u> ✓
f) - Deposito spese contrattuali	" <u>1200</u>
T o t a l e	£. <u>32.820</u>
=====	

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento.

Non presentandosi entro il 10 luglio corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooO(O)Ooo-----

VERBALE di CONSEGNA

Il sottoscritto _____
dell'appartamento sito in _____
Via _____ n. _____ piano _____
int. _____ nel prendere in possesso i locali assegnatigli di-
chiara di avere visitato l'alloggio e di averlo trovato in per-
fetto stato ed adattato all'uso convenuto.-

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene assegnato in
perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a
regola d'arte e che i sottoelencati impianti ed accessori sono
in buone condizioni di funzionamento.-

O s s e r v a z i o n i :

F I R M A

Leonardo Gravando

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7245

Brindisi, li 11-8-61

AL SIG. Salomano Francesco

Lotto 6° Scala B Int. 4

Via San Tarcisio

Fano

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.550 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 5.00 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 8.633 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.550</u> vano per vani <u>5.00</u> £ .	<u>7.750</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>233</u>
	<u>8.633</u>

TOTALE LIRE

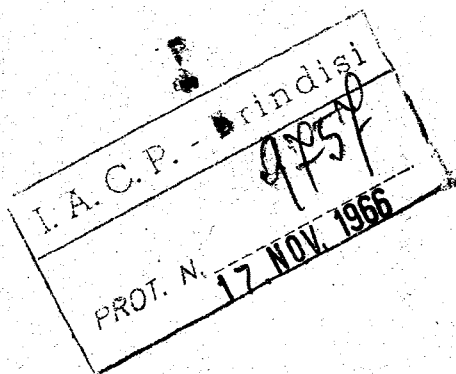
=====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)





ALLO SPETT/LE ISTITUTO AUTONOMO PER
LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA
DI BRINDISI

BRINDISI

[Handwritten signature]

Il sottoscritto SAPONARO FRANCESCO assegnatario di un
alloggio popolare in locazione semplice sito in Fasano al
6° letto Sc/B Int. 4- Via Treves.

- CHIEDE -

[Handwritten mark]

a cedere Spett/le Istituto la restituzione del deposito
cauzionale a suo tempo versato, per aver riscattato l'allog-
gio.

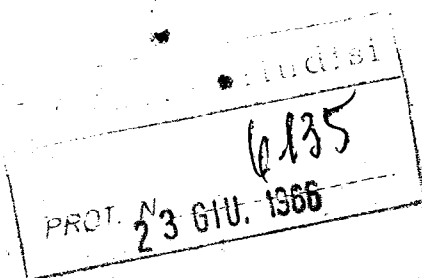
In attesa, coglie l'occasione per ossequiare distintamen-
te.

Fasano, lì 14/11/1966.

- SAPONARO FRANCESCO -

[Handwritten signature: Saponaro Francesco]

[Handwritten signature]
V°: 18/11/66
A. De Gelli



Spett./le ISTITUTO AUTONOMO PER LE
CASE POPOLARI

SEDE DI BRINDISI

Il sottoscritto Safonaro Francesco, assegnatario
di un alloggio popolare sito in Fasano al n°6° Lotto Sc/B
int. 4

- CHIEDE -

la restituzione del deposito cauzionale a suo tempo costituito,
per aver riscattato il predetto alloggio.

Sicuro di quanto sopra, ossequia distintamente. =

Fasano, li 20/6/66

Safonaro Francesco

Maner comm. Celso

28/6/66

A. De Gili

V: H suo' uisore

17/8/66

A. De Gili